



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto rettorale d'urgenza

Modifica scadenza seconda rata contribuzione studentesca

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 4523 del 17 maggio 2023;

VISTO il *Regolamento in materia di contribuzione studentesca* emanato con Decreto Rettorale n. 5261 del 7 giugno 2023;

RAVVISATA la necessità di garantire le tempistiche di applicazione dell'esonero dal pagamento della seconda rata di contribuzione studentesca agli studenti idonei e beneficiari della borsa per il diritto allo studio universitario;

D'INTESA con il Direttore Generale;

DECRETA

ART. 1 – È posticipata al **15 gennaio** la scadenza della seconda rata di contribuzione studentesca dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

ART. 2 – È emanato il testo aggiornato del "Regolamento in materia di contribuzione studentesca" con efficacia dall'a.a. 2023/2024.

IL RETTORE
(Prof. Pier Francesco Nocini)

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23bis e 23ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA



INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Limiti di applicazione	3
CAPO I – Corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico	3
Articolo 4 – Contributo universitario.....	3
Articolo 5 – Contributo con situazione economica e patrimoniale inferiore o uguale a € 27.000 4	
Articolo 6 – Contributo con situazione economica e patrimoniale compresa tra € 27.000,01 e € 30.000	5
Articolo 7 – Contributo con situazione economica e patrimoniale superiore a € 30.000	6
Articolo 8 – Altre contribuzioni	7
CAPO II – Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione continua, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione	8
Articolo 9 – Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione continua	8
Articolo 10 – Contributo universitario per i corsi di dottorato di ricerca	8
Articolo 11 – Contributo universitario per le scuole di specializzazione	8
CAPO III – Esoneri e incentivi	9
Articolo 12 – Esoneri totali e parziali.....	9
Articolo 13 – Incentivi.....	10
Articolo 14 – Rinuncia alla prosecuzione degli studi	11
ALLEGATO AL REGOLAMENTO	12
Art. 15 – Domanda unica benefici (DUB): benefici che si possono richiedere	12
a. Come richiedere l’attestazione isee per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE per l’università)	12
b. Come presentare la domanda di riduzione dei contributi studenteschi – domanda unica benefici (DUB)13	
Art. 16 – Requisiti di merito per la riduzione dei contributi studenteschi e per l’applicazione degli incentivi e esoneri previsti dal regolamento.....	15
Art. 17 – Requisiti economici per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi.....	15
Art. 18 – ISEE PARIFICATO (studentessa/e residente all’estero o studentessa/e residente in Italia non autonoma/o con nucleo familiare residente all’estero)	15
Art. 20 – Modalità e scadenza per il pagamento delle tasse universitarie (rate).....	16
Art. 21 – Modalità di calcolo dei contributi universitari per isee > € 30.000 (articolo 7 del regolamento)	17
Art. 22 – Modalità di calcolo dei contributi universitari per le scuole di specializzazione (articolo 11 del regolamento).....	17
Art. 23 – Modalità di calcolo della tassa regionale dovuta	18
Art. 24 – Modalità di applicazione esoneri e incentivi.....	19
Art. 25 – Rimborsi.....	20
Art. 26 – Controlli, comunicazioni e trattamento dei dati personali	20



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del contributo universitario annuo per tipologia di iscrizione.
2. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Università o Ateneo: Università degli studi di Verona;
 - b) Corsi di studio: corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) Studentesse/i: le/gli immatricolate/i e le/gli iscritte/i ai corsi di studio dell'università di Verona;
 - d) Contributo: l'ammontare annuo dovuto dalla/o studentessa/e all'ateneo;
 - e) Contribuzione studentesca: l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle/dagli studentesse/i;
 - f) Anno di carriera: numero di anni accademici di iscrizione in cui la/o studentessa/e è iscritta/o ad un qualsiasi corso di studio a partire dalla prima immatricolazione - inclusi anche gli anni di frequenza, presso altra università;
 - g) Anno di corso: numero di anni accademici di iscrizione al corso di studi (es. 1°, 2° ecc.);
 - h) ISEEU: Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (salvo diversa esplicita indicazione).

Articolo 3 – Limiti di applicazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale vigente in materia.

CAPO I – Corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 4 – Contributo universitario

1. Le/gli studentesse/i concorrono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'ateneo mediante un contributo universitario, differenziato per tipologia di corso di studio e graduato in riferimento alle condizioni economiche del nucleo familiare della/o studentessa/e secondo l'ISEEU. Sono inoltre a carico delle/degli studentesse/i la tassa regionale per il diritto allo studio ⁽¹⁾ e l'imposta di bollo.
2. L'Università adotta criteri per l'esonero totale o parziale del contributo universitario nel rispetto dei requisiti della situazione economica e patrimoniale dichiarata dalla/o studentessa/e e nel rispetto dei requisiti di merito.
3. I criteri per la determinazione degli importi del contributo sono approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ateneo nel rispetto dei criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni economiche della/o studentessa/e valutate secondo le previsioni di legge.
4. Il contributo universitario viene versato dalla/o studentessa/e in tre rate come di seguito riportato:
 - 1^a rata: € 150,00 acconto contributi (oltre a € 184,00 tassa regionale ⁽¹⁾ e € 16,00 imposta di bollo) entro il 30 settembre;
 - 2^a rata: 50% ⁽²⁾ contributi rimanenti dovuti (entro il 15 gennaio);
 - 3^a rata: 50% ⁽²⁾ contributi rimanenti dovuti (entro il 31 marzo).

(1)

Per la modalità di calcolo della tassa regionale dovuta, si veda l'art. 23 del presente Regolamento.

(2)

Eventuali differenze di importo tra la seconda e la terza rata possono derivare dall'applicazione degli esoneri e incentivi di cui ai successivi articoli 12 e 13.



Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo ⁽³⁾.

La misura degli importi minimi dovuti in seconda e terza rata è di valore superiore a € 5,00.

Gli importi di seconda e terza rata si ottengono decurtando dall'importo complessivo dei contributi dovuti, i € 150,00 versati in acconto con la prima rata.

5. Le/gli studentesse/i con cittadinanza extra Unione Europea, non residenti in Italia, in possesso di un titolo di accesso conseguito all'estero, corrispondono un contributo universitario annuo onnicomprensivo di € 1.000,00 ⁽⁴⁾, ripartito come segue:

- 1^a rata: € 350,00 entro il 30 settembre (comprensivi di € 150,00 acconto contributi + € 184,00 tassa regionale ⁽⁵⁾ + € 16,00 imposta di bollo);
- 2^a rata: € 325,00 (entro il 15 gennaio);
- 3^a rata: € 325,00 (entro il 31 marzo).

Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo ⁽⁶⁾.

6. In caso di ritardo nel versamento sarà applicata alla/o studentessa/e una maggiorazione di € 20,00 (indennità di mora). Non è applicata l'indennità di mora nei confronti delle/degli studentesse/i:

- trasferite/i da altre sedi, che abbiano effettuato il versamento oltre i termini stabiliti per cause dovute al ritardo delle procedure di trasferimento;
- che, dopo aver presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria di marzo/aprile, abbiano rinnovato tardivamente l'iscrizione per l'anno accademico successivo per mancato conseguimento del titolo.

Articolo 5 – Contributo con situazione economica e patrimoniale inferiore o uguale a € 27.000 ⁽⁷⁾

1. Sono **esonerate/i totalmente** dal contributo universitario:

- le/gli studentesse/i iscritte/i al primo anno di carriera;
- le/gli studentesse/i iscritte/i al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritte/i *part time*) ⁽⁸⁾;
- le/gli studentesse/i iscritte/i dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*) ⁽⁸⁾;

2. Le/gli studentesse/i iscritte/i dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*) ⁽⁸⁾ versano all'ateneo un contributo universitario di € 200,00.

3. Le/gli studentesse/i iscritte/i entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, versano all'ateneo un contributo universitario di:

- a) € 300,00, se impegnati a tempo pieno;
- b) € 150,00, se impegnati a tempo parziale.

⁽³⁾

Per le modalità di pagamento delle tasse universitarie, si veda l'art. 20 del presente Regolamento.

⁽⁴⁾

Per la modalità di presentazione dell'istanza per l'applicazione del contributo annuo onnicomprensivo di € 1.000, si veda l'art. 19 del presente Regolamento.

⁽⁵⁾

Per la modalità di calcolo della tassa regionale dovuta, si veda l'art. 23 del presente Regolamento.

⁽⁶⁾

Per le modalità di pagamento delle tasse universitarie, si veda l'art. 20 del presente Regolamento.

⁽⁷⁾

Per la modalità di presentazione della Domanda Unica Benefici e i requisiti economici richiesti per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi, si vedano gli artt. 15, 17 e 18 del presente Regolamento.

⁽⁸⁾

Per il calcolo dei requisiti di merito per la riduzione dei contributi studenteschi, si veda l'art. 16 del presente Regolamento.



4. Le/gli studentesse/i iscritte/i oltre il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, versano all'ateneo un contributo universitario di € 375,00.

Articolo 6 – Contributo con situazione economica e patrimoniale compresa tra € 27.000,01 e € 30.000
(9)

1. Le/gli studentesse/i iscritte/i presso l'ateneo:
- al primo anno di carriera;
 - al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽¹⁰⁾;
 - dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽¹⁰⁾

versano all'ateneo un contributo pari al 7% della quota di ISEEU eccedente € 13.000, con le seguenti ulteriori riduzioni:

ISEEU	% Riduzione del contributo universitario
27.000,01 ≤ ISEEU ≤ 28.000	25%
28.000,01 ≤ ISEEU ≤ 30.000	10%

Esempio di calcolo

ISEEU studentessa/e = 27.000,01;

contributo dovuto = (27.000,01 – 13.000,01) x 0,07 *(1 - 0,25) = 735,00 euro

Le/gli studentesse/i impegnate/i a tempo parziale versano all'ateneo un contributo universitario graduato di importo massimo dimezzato rispetto alle/agli studentesse/i impegnate/i a tempo pieno.

2. Le/gli studentesse/i iscritte/i dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽¹⁰⁾ versano all'ateneo un contributo graduato da € 200,00 a € 1.506,50 se impegnate/i a tempo pieno (da € 200,00 a € 753,25 se impegnate/i a tempo parziale).

Esempio di calcolo

ISEEU studentessa/e = 28.000;

contributo dovuto = 200 + [(28.000,00 – 22.000,01) x [(1.506,50 – 200,00) / (30.000,00 – 22.000,01)]] = 1.179,88€

3. Le/gli studentesse/i iscritte/i entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1 versano all'ateneo un contributo universitario graduato da € 300,00 a € 1.606,50 se impegnate/i a tempo pieno (da € 150,00 a € 803,25 se impegnate/i a tempo parziale).

Esempio di calcolo:

ISEEU studentessa/e = 27.000,01;

contributo dovuto = 300 + [(27.000,01 - 22.000,01) x (1.606,50 – 300,00) / (30.000,00 – 22.000,01)] = 1.116,56€

4. Le/gli studentesse/i iscritte/i oltre il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, versano all'ateneo un contributo universitario graduato come definito al comma 3, con una maggiorazione del 25%.

(9)

Per la modalità di presentazione della Domanda Unica Benefici, i requisiti economici richiesti per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi e la modalità di calcolo dei contributi universitari per ISEE > € 30.000, si vedano gli artt. 15, 17 e 18 del presente Regolamento.

(10)

Per il calcolo dei requisiti di merito per la riduzione dei contributi studenteschi, si veda l'art. 16 del presente Regolamento.



Articolo 7 – Contributo con situazione economica e patrimoniale superiore a € 30.000 ⁽¹¹⁾

1. Le/gli studentesse/i iscritte/i presso l'ateneo

- al primo anno di carriera;
- al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritte/i *part time*) ⁽¹²⁾;
- dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*) ⁽¹²⁾;

versano all'ateneo un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

Gruppi ⁽¹³⁾	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
Gruppo A1	€ 1.071,01	€ 3.052,00	€ 3.052,00
Gruppo A2	€ 1.071,01	€ 2.021,00	€ 2.021,00
Gruppo A3	€ 1.071,01	€ 1.713,00	€ 1.713,00
Gruppo B	€ 1.071,01	€ 1.713,00	€ 1.713,00
Gruppo C	€ 1.071,01	€ 1.402,00	€ 1.402,00

Le/gli studentesse/i impegnate/i a tempo parziale versano all'ateneo un contributo universitario graduato di importo massimo dimezzato rispetto alle/gli studentesse/i impegnate/i a tempo pieno.

2. Le/gli studentesse/i iscritte/i dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*) ⁽¹²⁾ versano all'ateneo un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

Gruppi ⁽¹³⁾	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
Gruppo A1	€ 1.506,51	€ 3.252,00	€ 3.252,00
Gruppo A2	€ 1.506,51	€ 2.221,00	€ 2.221,00
Gruppo A3	€ 1.506,51	€ 1.913,00	€ 1.913,00
Gruppo B	€ 1.506,51	€ 1.913,00	€ 1.913,00
Gruppo C	€ 1.506,51	€ 1.602,00	€ 1.602,00

(11)

Per la modalità di presentazione della Domanda Unica Benefici, i requisiti economici richiesti per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi e la modalità di calcolo dei contributi universitari per ISEE > € 30.000, si vedano gli artt. 15, 17, 18 e 21 del presente Regolamento.

(12)

Per il calcolo dei requisiti di merito per la riduzione dei contributi studenteschi, si veda l'art. 16 del presente Regolamento.

(13)

Gruppo A1:

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria.

Gruppo A2:

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,

Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie,

Corsi di studio dell'area di Scienze e ingegneria,

Corsi di studio in Scienze motorie.

Gruppo A3

Corsi di laurea delle Professioni sanitarie;

Gruppo B

Corsi di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e lauree vecchio ordinamento dell'area di scienze economiche e giuridiche e dell'area di Scienze umanistiche;

Gruppo C

Corsi di laurea dell'area di Scienze economiche e giuridiche e dell'area di Scienze umanistiche.



3. Le/gli studentesse/i iscritte/i entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1 versano all'ateneo un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

Gruppi ⁽¹⁴⁾	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
Gruppo A1	€ 1.606,51	€ 3.452,00	€ 3.452,00
Gruppo A2	€ 1.606,51	€ 2.421,00	€ 2.421,00
Gruppo A3	€ 1.606,51	€ 2.113,00	€ 2.113,00
Gruppo B	€ 1.606,51	€ 2.113,00	€ 2.113,00
Gruppo C	€ 1.606,51	€ 1.802,00	€ 1.802,00

Le/gli studentesse/i impegnate/i a tempo parziale versano all'ateneo un contributo universitario graduato di importo massimo dimezzato rispetto alle/agli studentesse/i impegnate/i a tempo pieno.

4. Le/gli studentesse/i iscritte/i oltre il primo anno di carriera fuori corso, che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, versano all'ateneo un contributo universitario graduato come definito al comma 3, con una maggiorazione del 25%.

Articolo 8 – Altre contribuzioni

	IMPORTO
Contributo per prova di ammissione ai corsi di studio a numero programmato	€ 50,00
Contributo per iscrizione ai corsi intensivi di Canazei	€ 125,00
Contributo per attivazione dei tirocini post lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo	€ 200,00
Contributo per trasferimento ad altro ateneo	€ 200,00
Contributo per interruzione della carriera universitaria (ad eccezione delle/degli studentesse/i con disabilità accertata pari o superiore al 66% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992) per ciascun anno di mancata iscrizione.	€ 200,00
Contributo per interruzione della carriera a favore delle/degli studentesse/i "neogenitori/genitori"	€ 50,00
Contributo per partecipazione esami di stato per medico chirurgo	€ 400,00
Contributo per partecipazione altri esami di stato	€ 400,00
Contributo per partecipazione a prova finale con valore abilitante dei corsi di laurea delle professioni sanitarie	€ 200,00
Contributo per la partecipazione ai bandi di ammissione anni successivi al primo per le lauree magistrali a ciclo unico dell'area medica (odontoiatria e protesi dentaria e medicina e chirurgia) a programmazione nazionale	€ 30,00
Contributo fisso per riconoscimento carriera pregressa (per re-immatricolazione a seguito di: decadenza, rinuncia, conseguimento titolo, ecc.)	€ 200,00
Contributo iscrizione a "singoli insegnamenti - corsi singoli", in base ai CFU richiesti:	
• fino a 12 CFU	€ 300,00
• oltre 12 CFU e fino a 24 CFU	€ 400,00

(14)

Gruppo A1:

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria.

Gruppo A2:

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,

Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie,

Corsi di studio dell'area di Scienze e ingegneria,

Corsi di studio in Scienze motorie.

Gruppo A3

Corsi di laurea delle Professioni sanitarie;

Gruppo B

Corsi di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e lauree vecchio ordinamento dell'area di Scienze economiche e giuridiche e dell'area di Scienze umanistiche;

Gruppo C

Corsi di laurea dell'area di Scienze economiche e giuridiche e dell'area di Scienze umanistiche.



• oltre 24 CFU e fino a 30 CFU	€ 700,00
Contributo per istruttoria di riconoscimento accademico del titolo straniero	€ 100,00
Diritto fisso per riconoscimento di titolo accademico straniero	€ 155,00
Indennità di mora per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti	€ 20,00
Contributo spese per rilascio del diploma originale di laurea a seguito di riconoscimento di titolo accademico straniero (comprensivo di marca da bollo e astuccio di custodia)	€ 100,00
Contributo spese per rilascio del duplicato del diploma di laurea (comprensivo di marca da bollo e astuccio di custodia)	€ 20,00
Premio suppletivo per responsabilità civile per le/gli studentesse/i iscritte/i dal terzo anno di corso (comprese/i le/gli studentesse/i iscritte/i fuori corso) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (rif. Legge 20/03/1984 n. 47), da versare in concomitanza con il pagamento della prima rata	€ 36,68

CAPO II – Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione continua, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione

Articolo 9 – Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione continua

1. Il contributo universitario per master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale e corsi di formazione continua è diversificato per ciascuna tipologia di corso, come da specifici bandi di attivazione.
2. Le/gli studentesse/i con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, hanno diritto all'esonero totale dai contributi universitari per l'iscrizione a master universitari, ad un corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale o ad un corso di formazione continua; la relativa iscrizione è in sovrannumero.
3. Le/gli studentesse/i con riconoscimento disabilità per un'invalidità compresa tra il 50% e il 65%, hanno diritto all'esonero pari ad una quota fissa di € 250,00 sui contributi per l'iscrizione a master universitari e un esonero pari al 5% dell'importo dei contributi per l'iscrizione ai corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale ed ai corsi di formazione continua, stabilito dai relativi bandi di attivazione.

Articolo 10 – Contributo universitario per i corsi di dottorato di ricerca ⁽¹⁵⁾

1. Il contributo universitario per le/gli iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo è di complessivi € 250,00 (oltre a € 184,00 tassa regionale ⁽¹⁶⁾ e € 16,00 imposta di bollo).
2. Le/gli iscritte/i a corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerate/i dal pagamento dei contributi a favore dell'Università.

Articolo 11 – Contributo universitario per le scuole di specializzazione ⁽¹⁷⁾

1. Il contributo universitario (oltre a € 184,00 tassa regionale ⁽¹⁶⁾ e € 16,00 imposta di bollo) per le/gli iscritte/i ad una **scuola di specializzazione di area medica** è definito come segue:

⁽¹⁵⁾

Per la modalità di presentazione della Domanda Unica Benefici, i requisiti economici richiesti per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi e la modalità e scadenza per il pagamento delle tasse universitarie, si vedano gli artt. 15, 17, 18 e 20 del presente Regolamento.

⁽¹⁶⁾

Per la modalità di calcolo della tassa regionale dovuta, si veda l'art. 23 del presente Regolamento.

⁽¹⁷⁾

Per la modalità di presentazione della Domanda Unica Benefici, i requisiti economici richiesti per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi e la modalità di calcolo dei contributi universitari per le scuole di specializzazione, si vedano gli artt. 15, 17, 18 e 22 del presente Regolamento.



Scuole di specializzazione di area medica	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 0,00 a € 30.000,00		ISEEU > € 30.000,00 o per mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
	€ 310,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
con disabilità 50%-65%	€ 310,00	€ 500,00	€ 500,00
con disabilità 66%-100% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992	€ 0,00		

2. Il contributo universitario (oltre a € 184,00 tassa regionale ⁽¹⁸⁾ e € 16,00 imposta di bollo) per le/gli iscritte/i ad una **scuola di specializzazione per le professioni legali** dell'Università è definita come segue:

Scuola di specializzazione per le professioni legali	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 0,00 a € 30.000,00		ISEEU > € 30.000,00 o per mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
	€ 310,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00
con disabilità 50%-65%	€ 310,00	€ 500,00	€ 500,00
con disabilità 66%-100%	€ 0,00		

Il contributo universitario viene versato dalla/o studentessa/e in tre rate come di seguito riportato:

- 1^a rata: € 150,00 acconto contributi (oltre a € 184,00 tassa regionale ⁽¹⁸⁾ e € 16,00 imposta di bollo) entro il 30 settembre;
- 2^a rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro il 31 marzo);
- 3^a rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro il 31 maggio).

Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo ⁽¹⁹⁾.

La misura degli importi minimi dovuti in seconda e terza rata è di valore superiore a € 5,00.

Gli importi di seconda e terza rata si ottengono decurtando dall'importo complessivo dei contributi dovuti, i € 150,00 versati in acconto con la prima rata.

CAPO III – Esoneri e incentivi ⁽²⁰⁾

Articolo 12 – Esoneri totali e parziali

1. Le/gli studentesse/i idonee/i alla borsa per il diritto allo studio universitario sono esonerate/i totalmente dal contributo universitario e dalla tassa regionale per il diritto allo studio. L'esonero dal contributo universitario è ridotto al 50% per le/gli studentesse/i iscritte/i al primo anno fuori corso e per le matricole che abbiano raggiunto entro la data del 30 novembre i requisiti di merito previsti dal bando per le borse per il diritto allo studio universitario.

(18)

Per la modalità di calcolo della tassa regionale dovuta, si veda l'art. 23 del presente Regolamento.

(19)

Per le modalità e le scadenze per il pagamento delle tasse universitarie, si veda l'art. 20 del presente Regolamento.

(20)

Per le modalità di applicazione esoneri e incentivi, si veda l'art. 24 del presente Regolamento.



2. Le/gli studentesse/i iscritte/i ai corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca o ai corsi singoli con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della Legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerate/i totalmente dal contributo universitario e dalla tassa regionale per il diritto allo studio.
3. Le/gli studentesse/i iscritte/i ai corsi di studio con riconoscimento invalidità compresa tra il 50% e il 65%, versano un contributo universitario massimo di € 200,00; se iscritte/i ai corsi singoli versano un contributo pari al 50%.
4. Le/gli studentesse/i in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, Legge n. 118/1971 (figlie/i di mutilate/i ed invalide/i civili o di guerra) hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario.
5. Le/i borsiste/i di bandi di internazionalizzazione sono esonerate/i dal contributo universitario annuo.
6. Le/gli studentesse/i straniere/i che abbiano ottenuto la borsa di studio del Governo italiano sono esonerate/i totalmente dai contributi; l'esonero è condizionato al rinnovo annuo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.
7. Alle/agli studentesse/i straniere/i provenienti dai Paesi in via di sviluppo individuati annualmente con decreto del MIUR, è prevista la riduzione del contributo universitario nella misura di € 150,00.
8. Alle/agli immatricolate/i al corso di Biotecnologie rientranti tra i primi 30 classificate/i al concorso "Una settimana da ricercatore" è previsto l'esonero totale dal contributo universitario. In mancanza di studentesse/i rientranti nella graduatoria nazionale, l'esonero sarà concesso alle/i prime/i due studentesse/i presenti nella graduatoria locale.
9. Alle/agli studentesse/i che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria è previsto l'esonero totale dal contributo universitario.
10. Alle/agli studentesse/i che hanno subito una violenza di genere attestata da un centro antiviolenza o da altra documentazione idonea che si trasferiscono da altro ateneo, limitatamente al primo anno di iscrizione presso l'ateneo e al budget stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è previsto l'esonero totale dal contributo universitario.
11. Alle/agli studentesse/i beneficiarie/i di protezione internazionale o richiedenti asilo (subordinatamente al successivo ottenimento della protezione internazionale) è previsto l'esonero totale dal contributo universitario.
12. Alle/agli studentesse/i beneficiarie/i richiedenti asilo è previsto l'esonero totale dal contributo universitario per l'iscrizione a "singoli insegnamenti - corsi singoli".
13. Alle/agli studentesse/i vittime del dovere e alle/i figlie/i di vittime del dovere è previsto l'esonero totale dal contributo universitario.

Articolo 13 – Incentivi

1. Alle/agli studentesse/i che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 40 CFU rientranti nel proprio piano di studi, per ciascun anno di iscrizione per la medesima carriera, viene corrisposto un incentivo di € 230,00 (c.d. "supermerito"), applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti. Le eventuali modifiche al piano di studi effettuate successivamente comportano la revisione dei requisiti richiesti per l'incentivo già liquidato. Non rientrano nel piano di studi gli esami sovrannumerari (come specificato nell'allegato parte integrante del Regolamento).
2. Alle/agli studentesse/i che si immatricolano presso l'ateneo e che si sono diplomate/i nello stesso anno di immatricolazione conseguendo un voto di maturità di 100/100 viene corrisposto un incentivo di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
3. Alle/i laureate/i entro la durata normale del corso di laurea, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un corso di laurea magistrale presso l'ateneo di



Verona, è corrisposto un incentivo di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

4. Alle/i laureate/i entro la durata normale del corso di laurea, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un master universitario di primo livello presso l'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
5. Alle/i laureate/i entro la durata normale del corso di laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un master universitario di secondo livello presso l'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
6. Alle/Ai laureate/i entro la durata normale del corso di laurea magistrale abilitante a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nello stesso anno accademico ad una scuola di specializzazione di area medica dell'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
L'incentivo di merito di € 500,00 è altresì applicato alle/ai laureate/i, anche presso altro ateneo, che abbiano conseguito entro la durata normale la laurea non abilitante in Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e protesi dentaria che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad una scuola di specializzazione di area medica dell'ateneo di Verona.
7. Alle/Ai laureate/i entro la durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

Articolo 14 – Rinuncia alla prosecuzione degli studi

1. La contribuzione è dovuta dalla/o studentessa/e per l'intero anno accademico per cui risulta iscritta/o.
2. Una/o studentessa/e può, in qualsiasi momento, rinunciare alla prosecuzione degli studi presentando apposita domanda, irrevocabile e incondizionata. Alla/o studentessa/e, che rinunci alla prosecuzione degli studi, sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione dei servizi didattici e amministrativi, fatte salve le certificazioni. Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell'Università, gli obblighi contributivi con scadenza temporalmente successiva alla formalizzazione della rinuncia. A seguito di detta rinuncia, la/o studentessa/e non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti, mentre permangono gli obblighi di versamento delle rate maturate (scadute) prima della formalizzazione della rinuncia, nonché gli obblighi economici aventi natura sanzionatoria e quelli inerenti alla revoca di provvidenze economiche già erogate.
3. In nessun caso la mera omissione del pagamento della contribuzione equivale a rinuncia implicita agli studi.



ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Art. 15 – DOMANDA UNICA BENEFICI (DUB): BENEFICI CHE SI POSSONO RICHIEDERE

Con la Domanda Unica Benefici la/o studentessa/e può richiedere i seguenti benefici per il Diritto allo Studio:

- **riduzione dei contributi studenteschi, ossia una riduzione/rimborso sulla seconda e terza rata universitaria (se dovute)**
- **borsa per il diritto allo studio**
- **collaborazione studentesca a tempo parziale (a partire dal secondo anno di iscrizione)**

La/o studentessa/e dovrà compilare una sola DUB e indicare tutti i benefici che intende richiedere.

ATTENZIONE: in caso di richiesta di più benefici, essendo la **DUB** un documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza più vicina.

Ad esempio:

borsa per il diritto allo studio (scadenza 02/10/2023 ore 13:00) + riduzione contributi (scadenza 15/11/2023 ore 13:00): presentazione entro il 02/10/2023 ore 13:00.

Per ottenere il beneficio la/o studentessa/e dovrà, entro il 15/11/2023 ore 13:00 (se richiede la sola riduzione dei contributi):

- a) richiedere l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario – anno 2023** oppure **l'ISEE Parificato – anno 2023** v. punto 4 del presente allegato);
- b) presentare la domanda di riduzione dei contributi studenteschi, compilando l'apposito modulo denominato “Domanda Unica Benefici” (DUB) - a.a. 2023/2024.**

Le/gli studentesse/i immatricolate/i ai Corsi di Studio a ciclo unico a programmazione nazionale dopo il 15/11/2023 possono presentare la domanda di riduzione entro 30 giorni dalla data di immatricolazione utilizzando l'apposito modulo disponibile al seguente [link](#).

a. COME RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEE PER L'UNIVERSITÀ)

Per richiedere l'attestazione la/o studentessa/e dovrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, con le seguenti modalità:

- direttamente dalla sezione “servizi on-line” del sito web dell'INPS (www.inps.it);
- con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato.

L'attestazione ISEE per l'Università verrà successivamente rilasciata alla/o studentessa/e dal CAF o dall'INPS.

Saranno accettate attestazioni **ISEE per l'Università riferite all'anno solare 2023** e richieste dal 01/01/2023 al 15/11/2023; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l'Università richieste oltre il termine di presentazione della Domanda Unica Benefici oppure attestazioni ISEE Ordinarie o Correnti.

L'attestazione cartacea ISEE per l'Università non va consegnata all'Università e non ne va comunicato il relativo valore, poiché l'Università acquisisce i singoli dati mediante l'accesso diretto alla banca dati INPS.

La/o studentessa/e è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEE per l'Università non siano presenti **annotazioni di omissioni/difformità**. Se risultano presenti omissioni/difformità, occorre **presentare tempestivamente una nuova DSU**, comunque entro il 31/12/2023, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del



Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo studio universitario.

Attestazioni ISEE per l'Università presentate successivamente al termine di presentazione della domanda, comunque entro il 31/12/2023, saranno accettate come correzioni a condizione che l'attestazione ISEE per l'Università (non ISEE Ordinario) da rettificare sia stata richiesta nei termini di presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEE per l'Università, o rettifiche, registrate sul sistema INPS oltre il 31/12/2023.

AVVERTENZE:

Nel caso di **due (o più) studentesse/i appartenenti al medesimo nucleo familiare**, ai fini della validità per l'ottenimento della riduzione dei contributi, sull'attestazione ISEE dovrà essere riportata la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" **seguita dai rispettivi codici fiscali** (anche nel caso di studentessa/e non ancora iscritta/o all'università e/o non ancora in possesso del diploma di maturità).

b. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI – DOMANDA UNICA BENEFICI (DUB)

b.1 Future/i studentesse/i e iscritte/i ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

Devono presentare la domanda di riduzione dei contributi, **compilando esclusivamente on-line la "Domanda Unica Benefici" (DUB)**. Accedere all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Start.do>, effettuare il log-in con le proprie credenziali (previa nuova registrazione con SPID, per i **nuovi utenti**, o con le credenziali GIA dell'Ateneo, per gli **utenti registrati**), selezionare Menù > Segreteria > DUB Domanda Unica Benefici. Nella compilazione della domanda occorre contestualmente dare mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Al termine della compilazione la domanda, dovrà essere confermata in modo DEFINITIVO, pena la non validità della stessa. Il sistema informatico rilascerà la domanda unica benefici (in formato non provvisorio), trasmessa anche via mail all'indirizzo della/o studentessa/e (.....@studenti.univr.it o alla casella di posta personale); **la domanda unica benefici (in formato non provvisorio) presente nella propria area personale di ESSE3, costituisce unica prova di avvenuta presentazione della domanda**, pertanto si raccomanda l'interessato di accertarne la presenza.

Anche le/gli studentesse/i che intendano iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato/con verifica e le/gli studentesse/i in trasferimento da altro ateneo interessate/i a richiedere il beneficio in argomento, devono, previa registrazione ai servizi on-line dell'ateneo, presentare la domanda entro il 15/11/2023 ore 13:00, o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa.

Si ricorda che in fase di compilazione della Domanda Unica Benefici, alla/o studentessa/e non è richiesto l'inserimento del valore ISEE per l'Università.

Eventuali:

- **richieste di modifica dei dati inseriti** nella Domanda Unica Benefici confermata definitivamente e/o
- **segnalazioni per problemi tecnici imputabili all'ateneo** (disservizi del sistema) **che impediscano nelle 72 ore antecedenti la scadenza** l'inoltro via web della domanda

devono essere trasmesse dalle/dagli interessate/i utilizzando l'apposito **"modulo richieste modifica / modulo segnalazione problemi tecnici"** secondo una delle seguenti modalità:

- inviando una e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it dalla casella di posta elettronica istituzionale (....@studenti.univr.it);
- o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità;

entro le ore 13:00 del giorno 15/11/2023 (stesso termine di presentazione della DUB) o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa.

Le richieste trasmesse con modalità differenti o oltre il suddetto termine non saranno prese in



considerazione.

La/o studentessa/e iscritta/o ad un corso di studio interateneo presenta la domanda di benefici presso l'Ateneo sede amministrativa del corso di studio cui è iscritta/o.

Le/gli studentesse/i immatricolate/i ai Corsi di Studio a ciclo unico a programmazione nazionale dopo il 15/11/2023 possono presentare la domanda di riduzione entro 30 giorni dalla data di immatricolazione utilizzando l'apposito modulo disponibile al seguente [link](#).

b.2 Future/i studentesse/i e iscritte/i ai corsi dottorato, scuole di specializzazione

Devono stampare l'apposito modulo di richiesta di benefici (Domanda Unica Benefici - DUB), la "**Domanda Unica Benefici – scuole di specializzazione area medica a.a. 2023/2024**", la "**Domanda Unica Benefici – scuola di specializzazione per le professioni legali a.a. 2023/2024** o la "**Domanda Unica Benefici – dottorato di ricerca a.a. 2023/2024**" in formato .pdf reperibile al link www.univr.it/benefici compilarlo e firmarlo; successivamente dovranno inoltrare la domanda all'Università degli studi di Verona, entro le seguenti scadenze:

Scuole di specializzazione di area medica	
Iscritte/i al primo anno*	entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività didattiche stabilita con Decreto Ministeriale**
iscritte/i ad anni successivi al primo	entro il 15/11/2023 ore 13:00
*ATTENZIONE: si prega di prendere visione dell'anno accademico di immatricolazione sui documenti rilasciati dalla segreteria	**Le/gli iscritte/i al primo anno presentano anche la domanda di riduzione dei contributi relativa al secondo anno
Vista la discrepanza di anni accademici tra Scuole di Specializzazione di area medica e Corsi di Laurea, gli specializzandi devono presentare la DUB: - al 1° anno per 1° e 2° anno di corso - al 2° anno per il 3° anno di corso (in base alle scadenze stabilite dal bando) - al 3° anno per il 4° anno di corso (in base alle scadenze stabilite dal bando) - al 4° anno per il 5° anno di corso - per le Scuole di 5 anni (in base alle scadenze stabilite dal bando)	
Scuola di specializzazione per le professioni legali	
entro il 15/11/2023 ore 13:00***	
*** o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa	
Dottorato di ricerca (solo per riduzione tassa regionale)	
entro il 15/11/2023 ore 13:00***	
*** o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa	

con la modalità di seguito indicata:

- dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale all'indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it allegando esclusivamente files in formato .pdf. Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e codici eseguibili;

Non saranno accettate domande spedite a indirizzo di posta diverso dall'indirizzo sopra indicato.

Le domande che risultino pervenute oltre il termine oppure incomplete dei documenti richiesti oppure spedite secondo modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate.

AVVERTENZE

- Chi non presenta la domanda di riduzione dei contributi studenteschi versa il massimo di tassa regionale e contributi universitari previsti per il proprio corso di studi in base al proprio anno di carriera e al numero di CFU conseguiti.
- La DUB presentata per il beneficio di riduzione dei contributi studenteschi è valida solo per l'anno accademico per il quale la stessa è presentata.



- Non saranno considerate valide giustificazioni, la dimenticanza e/o la non conoscenza delle procedure di richiesta del beneficio e dei termini di scadenza dello stesso.
- Si raccomanda di presentare la domanda di riduzione dei contributi alle/gli studentesse/i che non abbiano la certezza di laurearsi entro il 30 aprile 2024 (sessione straordinaria dell'a.a. 2022/2023).

Art. 16 – REQUISITI DI MERITO PER LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI E PER L'APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI E ESONERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per il conteggio degli anni di iscrizione si contano il numero di anni di iscrizione (con esclusione degli anni di sospensione/ricognizione) e vengono conteggiate anche le iscrizioni da trasferimento in ingresso, mentre in caso di immatricolazione a seguito di riconoscimento carriera pregressa (rinuncia/decadenza/altro titolo/ecc.) gli anni di iscrizione della precedente carriera non vengono conteggiati;

Per il conteggio dei CFU vengono conteggiati tutti gli esami con data verbalizzazione (= data superamento) ricompresa nei "dodici mesi precedenti" il 10/08/2023. Contano anche i CFU di esami conseguiti in Erasmus, di esami svolti fuori dall'ateneo, se riconosciuti.

Non vengono considerati: i CFU da esami/attività sovrannumerari, gli esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali) e i CFU degli esami riconosciuti da precedente carriera a cui si è rinunciato/decaduto/conseguito titolo, ecc.

La riduzione dei contributi in base al merito e l'applicazione degli incentivi e esoneri previsti dal regolamento viene applicata d'ufficio.

Art. 17 – REQUISITI ECONOMICI PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI

Per la concessione della riduzione dei contributi universitari e della tassa regionale, il nucleo familiare della/o studentessa/e è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8. In presenza di genitori non conviventi con la/o studentessa/e che ne fa richiesta, la/il richiedente medesima/o fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito definita in 9.000,00 euro annui.

I genitori della/o studentessa/o richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica della/del genitrice/tore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.

Il nucleo familiare della/del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dalla/o stessa/o richiedente, dalla/dal coniuge, dalle/dai figlie/i minori di anni 18, nonché dalle/i figlie/i maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per la/il beneficiaria/o di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica delle/degli studentesse/i straniere/i o delle/degli studentesse/i italiane/i residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.

Normativa di riferimento sulle regole di calcolo dell'ISEE e procedure di rilascio delle attestazioni: D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni; Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 07/11/2014.

Art. 18 – ISEE PARIFICATO (studentessa/e residente all'estero o studentessa/e residente in Italia non autonoma/o con nucleo familiare residente all'estero)

Per l'accesso ai benefici alla riduzione dei contributi studenteschi,



- le/gli studentesse/i non residenti in Italia;
- le/gli studentesse/i residenti in Italia non autonome/i e con nucleo familiare residente all'estero;

devono richiedere l'Indicatore Parificato Universitario (o ISEE PARIFICATO).

Per ottenere l'ISEE PARIFICATO la/o studentessa/e dovrà rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso uno dei CAF presenti nell'elenco reperibile all'indirizzo internet www.univr.it/benefici > tasse e contributi universitari.

La/o studentessa/e deve presentare al CAF la documentazione indicata nell'"ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL CAF PER IL CALCOLO DELL'ISEE PARIFICATO" presente al link sopra indicato. In mancanza, il CAF non procederà al calcolo dell'ISEE parificato.

L'attestazione dell'ISEE PARIFICATO sarà trasmessa telematicamente dal CAF all'ateneo pertanto non deve essere consegnata l'attestazione cartacea all'Università.

Si ricorda che per ottenere la riduzione dei contributi studenteschi è a carico della/o studentessa/e la presentazione della "Domanda Unica Benefici" (DUB) come indicato al punto 1 del presente Allegato.

Art. 19 – ISTANZA PER APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO ONNICOMPRESIVO DI € 1.000

Al fine di optare per l'applicazione del contributo annuo onnicomprensivo, le/gli studentesse/i con cittadinanza Extra UE, non residenti in Italia con titolo conseguito all'estero devono presentare, entro il 15/11/2023 ore 13:00, apposita istanza (reperibile al link www.univr.it/benefici), secondo le modalità indicate sulla stessa.

Art. 20 – MODALITÀ E SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE (RATE)

FUTURE/I STUDENTESSE/I E ISCRITTE/I AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Il versamento della tassa regionale e dei contributi universitari deve essere effettuato con le seguenti modalità:

PRIMA RATA

- ✓ STUDENTESSE/I IMMATRICOLATE/I (**solo per la prima rata**) tramite Avviso di Pagamento pagoPA stampabile direttamente al termine della procedura on-line di immatricolazione, che sarà perfezionata d'ufficio una volta acquisito il pagamento della prima rata; **scadenza pagamento: 30/09/2023, salvo termini di pagamento differenti** stabiliti dai bandi per i corsi ad accesso programmato/con verifica o per studentesse/i in trasferimento da altro ateneo.
- ✓ STUDENTESSE/I ISCRITTE/I AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, con Avviso di Pagamento pagoPA che sarà scaricabile esclusivamente dalla/o studentessa/e accedendo all'area personale dei servizi on-line all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do>: si dovrà effettuare il log-in con le proprie credenziali, selezionare il link "Segreteria" e scegliere la sezione "Pagamenti": **scadenza pagamento: 30/09/2023.**

SECONDA E TERZA RATA

- ✓ Gli Avvisi di Pagamento pagoPA relativi alla seconda e terza, con scadenza rispettivamente 15/01/2024 e 31/03/2024, saranno disponibili 20 giorni prima della scadenza.

È stabilita un'indennità di mora di € 20,00 in caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze sopra indicate. L'Avviso di Pagamento pagoPA relativo all'indennità di mora si genera in automatico dopo la registrazione del pagamento della rata dovuta.

In caso di problemi nella stampa dell'Avviso di Pagamento pagoPA o di registrazione dell'avvenuto pagamento, la/o studentessa/e è tenuto a contattare la Segreteria Studenti (U.O. "Didattica e Studenti") del proprio corso di studi.

All'indirizzo di posta elettronica assegnato con l'immatricolazione sarà inviata una e-mail per segnalare la scadenza dei pagamenti. Le/gli studentesse/i sono comunque tenute/i al pagamento indipendentemente dall'avviso via mail delle scadenze.



ATTENZIONE

È previsto l'annullamento degli esami superati qualora le/gli studentesse/i non abbiano pagato preventivamente i contributi universitari nei termini prefissati. Dell'annullamento dell'esame sarà data tempestiva comunicazione alla/o studentessa/e interessata/o, con indicazione che l'esame potrà essere sostenuto solo dopo aver regolarizzato la contribuzione studentesca.

FUTURE/I STUDENTESSE/I E ISCRITTE/I AI CORSI DOTTORATO, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA E PER LE PROFESSIONI LEGALI

Le/gli studentesse/i e le/i future/i studentesse/i dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione di area medica o della scuola di specializzazione per le professioni legali devono fare riferimento alle scadenze indicate nei bandi di attivazione.

È stabilita un'indennità di mora di € 20,00 in caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze sopra indicate. L' Avviso di Pagamento pagoPA relativo all'indennità di mora si genera in automatico dopo il pagamento della rata dovuta.

In caso di problemi nella stampa dell'Avviso di Pagamento pagoPA o di registrazione dell'avvenuto pagamento, l'interessata/o è tenuta/o a contattare la Segreteria del proprio corso di studi.

All'indirizzo di posta elettronica assegnato con l'immatricolazione sarà inviata una e-mail per segnalare la scadenza dei pagamenti. Le/i dottorande/i e le/gli specializzande/i sono comunque tenute/i al pagamento indipendentemente dall'avviso via mail delle scadenze.

Art. 21 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER ISEE > € 30.000 (ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO)

Per le/gli studentesse/i che rientrano in Fascia di ISEE per l'Università compreso tra 30.000,01 e 55.000, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

[importo minimo dei contributi di Fascia + (ISEE per l'Università presentato dalla/o studentessa/e - € 30.000,01) x coefficiente di Fascia]

Il coefficiente di Fascia viene determinato secondo la seguente formula:
(contributo massimo Fascia - contributo minimo Fascia) / (€ 55.000,00 - € 30.000,01).

ESEMPIO DI CALCOLO:

La/o studentessa/e iscritta/o a tempo pieno in possesso dei requisiti di merito ma che risulti iscritta/o presso l'ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, appartenente al **gruppo B con ISEE per l'Università pari a € 35.000,00** calcola i propri contributi nel modo seguente:

coefficiente di Fascia: $(€ 1.913,00 - € 1.506,51) / (€ 55.000,00 - € 30.000,01) = 0,01626$ (*)

contributi: $[€ 1.506,51 + (€ 35.000,00 - € 30.000,01) \times 0,01685] = € 1.587,81$

L'importo totale annuo dei contributi che la/o studentessa/e paga è pari a **€ € 1.587,81**, così suddivisi:

- prima rata: acconto € 150,00 (oltre a imposta di bollo, € 16,00, e acconto tassa regionale € 184,00)
- seconda rata: € 718,91
- terza rata: € 718,90.

* ai fini del calcolo dei contributi dovuti è necessario applicare il coefficiente considerando 5 decimali.

Art. 22 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO)

Per le/gli studentesse/i che soddisfano il requisito di condizioni economiche con ISEE per l'Università **da € 0,00 a € 30.000,00**, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:



[€ 310,00+ (coefficiente x valore ISEE per l'Università presentato dalla/o studentessa/e)]

Il coefficiente viene determinato secondo la seguente formula:

(contributi massimi - € 310,00) / € 30.000

ESEMPIO DI CALCOLO:

Scuole di specializzazione dell'area medica

La/o studentessa/e con **ISEE per l'Università** pari a € 25.000,00 calcola i propri contributi nel modo seguente:

coefficiente: € 1.700,00 - € 310,00) / € 30.000,00 = 0,04633 (*)

contributi: [€ 310,00 + (0,04633 X € 25.000,00)] = € 1.468,25

* ai fini del calcolo dei contributi dovuti è necessario applicare il coefficiente considerando 5 decimali.

Scuola di specializzazione per le professioni legali

Lo studente con **ISEE per l'Università** pari a € 25.000,00 calcola i propri contributi nel modo seguente:

coefficiente: (€ 1.545,00 - € 310,00) / € 30.000,00 = 0,04117 (*)

contributi: [€ 310,00 + (0,04117 X € 25.000,00)] = € 1.339,25

* ai fini del calcolo dei contributi dovuti è necessario applicare il coefficiente considerando 5 decimali.

Art. 23 – MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TASSA REGIONALE DOVUTA

Si ricorda che col pagamento della prima rata dell'a.a. 2023/2024 la/o studentessa/e versa € 184,00 di tassa regionale.

La tassa regionale è graduata in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare determinate sulla base dell'ISEE per l'Università, secondo il seguente schema:

Fasce di ISEE per l'Università			Importo tassa regionale	
FASCIA A:	da € 0,00	fino a € 15.748,78	da € 139,00	a € 159,99
FASCIA B:	da € 15.748,79	fino a € 31.497,56	da € 160,00	a € 183,99
FASCIA C:	da € 31.497,57	o per mancata presentazione della domanda di riduzione dei contributi	€ 184,00	

È previsto l'esonero dalla tassa regionale nei confronti di studentesse/i che, trasferite/i da altre sedi del Veneto, l'abbiamo già versata per il medesimo anno accademico presso la sede di provenienza.

Fascia A (tassa regionale):

Per le/gli studentesse/i che rientrano in **Fascia A** di ISEE per l'Università, la tassa regionale è definita in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

[€ 139,00 + (coefficiente Fascia A x valore ISEE per l'Università presentato dalla/o studentessa/e)]

Il **coefficiente relativo alla Fascia A** di ISEE per l'Università, viene determinato secondo la seguente formula:

[(159,99 - 139,00) / 15.748,78] = 0,00133280165

Fascia B (tassa regionale):

Per le/gli studentesse/i che rientrano in **Fascia B** di ISEE per l'Università, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

[160,00 + (valore ISEE per l'Università studentessa/e - 15.748,79) x coefficiente Fascia B]

Il **coefficiente relativo alla Fascia B** di ISEE per l'Università viene determinato secondo la seguente formula:

[(€ 183,99 - € 160,00) / (€ 31.497,56 - € 15.748,79)] = 0,00152329357

Esempi di calcolo della tassa regionale:



Tassa regionale **Fascia A** per studentessa/e con **ISEE per l'Università pari a € 10.000,00:**

L'importo totale annuo della tassa regionale che la/o studentessa/e paga è pari:

[€ 139,00 + (€ 10.000,00 x 0,00133280165)] = **€ 152,33**

La/o studentessa/e che ha pagato con la prima rata del corrente anno accademico un acconto di tassa regionale di € 184,00 riceverà a fine luglio 2024 un rimborso di € 31,67 di tassa regionale.

Tassa regionale **Fascia B** per studentessa/e con **ISEE per l'Università pari a € 23.000,00:**

L'importo totale annuo della tassa regionale che la/o studentessa/ paga è pari:

[€ 160,00 + (€ 23.000,00 - € 15.748,79) x 0,00152329356)] = **€ 171,05**

La/o studentessa/e che ha pagato con la prima rata del corrente anno accademico un acconto di tassa regionale di € 184,00 riceverà a fine luglio 2024 un rimborso di € 12,95 di tassa regionale.

Tassa regionale **Fascia C** per studentessa/e con **ISEE per l'Università superiore a € 31.497,57 o per mancata presentazione della domanda di riduzione dei contributi**, l'importo totale annuo della tassa regionale che la/o studentessa/e paga è pari a **€ 184,00**.

Si ottiene il ricalcolo della tassa regionale in base all'ISEE per l'Università **solo se si presenta la richiesta di riduzione dei contributi entro il 15/11/2023 ore 13:00** (o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza antecedente).

Art. 24 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE ESONERI E INCENTIVI

a) Per poter usufruire delle agevolazioni economiche a loro specificamente applicabili, le/gli **studentesse/i con invalidità civile/disabilità** che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione presso l'Università di Verona, presentano all'U.O. Inclusione (inclusione@ateneo.univr.it) **entro il 15/11/2023** apposita domanda (disponibile al seguente [link](#)) allegando la documentazione, rilasciata dall'autorità competente, che attesta la condizione di invalidità civile/disabilità.

Possono presentare domanda di applicazione delle agevolazioni economiche anche coloro che, pur non essendo ancora in possesso di documentazione attestante la condizione di invalidità civile/disabilità, effettueranno entro il 15/11/2023 una visita di accertamento presso l'autorità competente. A tal fine essi presentano all'U.O. Inclusione (inclusione@ateneo.univr.it) **entro il 15/11/2023** la relativa domanda (disponibile al seguente [link](#)) corredata da un'apposita dichiarazione provvisoria.

Costoro sono comunque tenuti a rispettare le scadenze dei pagamenti delle somme indicate nel presente Regolamento. Non appena conseguita la documentazione attestante la condizione di invalidità civile/disabilità, le/gli interessate/i la trasmettono all'UO Inclusione (inclusione@ateneo.univr.it) unitamente al [modulo di richiesta](#); a fronte di ciò avranno titolo al rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso per l'anno accademico in corso.

Nel caso di immatricolazione a corsi Post Laurea (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione continua, Formazione insegnanti) e ai corsi singoli, la domanda di applicazione delle agevolazioni economiche applicabili alle/agli studentesse/i con invalidità civile/disabilità va presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione.

Le/gli studentesse/i che hanno ottenuto l'esonero o il rimborso per invalidità civile/disabilità nell'anno accademico precedente, usufruiscono automaticamente delle agevolazioni per gli anni successivi. È in ogni caso necessario presentare o ripresentare domanda: (a) in caso di invalidità civile/disabilità sopravvenuta durante il corso di studi; (b) nel caso non vengano pagate le rate di iscrizione per più di un anno accademico e si intenda regolarizzare la propria posizione; (c) ogni qualvolta, durante il percorso di studi, venga generato un nuovo numero di matricola (ad es. iscrizione alla laurea magistrale a seguito del conseguimento della laurea triennale; iscrizione a corsi Post Laurea, rinuncia agli studi e iscrizione ad altro corso, ecc.).

b) Per ottenere l'esonero totale dai contributi per possesso dei requisiti di cui all'**art. 30 Legge n. 118/1971** le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 15/11/2023** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) i seguenti documenti:

- autocertificazione dello stato famiglia aggiornato;
- copia del verbale rilasciato dall'ASL/INPS;
- certificato attestante la pensione di inabilità della/del genitrice/tore.

c) L'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/i **borsiste/i di bandi di internazionalizzazione** viene applicato d'ufficio. Per informazioni rivolgersi a U.O. Mobilità Internazionale (admissions@ateneo.univr.it).

d) Per ottenere l'esonero totale dai contributi, le/gli **studentesse/i straniere/i beneficiarie/i della borsa di studio del Governo italiano** sono tenute/i a presentare **entro il 15/11/2023** alla Segreteria studenti del



- proprio corso di studi, l'attestazione di beneficiare della borsa di studio del Governo italiano.
- e) Per ottenere la riduzione del contributo universitario all'importo minimo di € 150,00, le/gli **studentesse/i straniere/i provenienti dai Paesi "in via di sviluppo"** sono tenute/i a presentare **entro il 15/11/2023** alla Segreteria Studenti del proprio corso di studi una certificazione della Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di provenienza, che attesti che la/o studentessa/e non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
 - f) L'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **immatricolate/i al corso di Biotecnologie rientranti tra i primi 30 classificati al concorso "Una settimana da ricercatore"** viene applicato d'ufficio. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria studenti dei corsi di studio di Scienze e Ingegneria (carriere.scienze@ateneo.univr.it).
 - g) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria** le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 15/11/2023** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria da cui risulti la non convivenza con la famiglia di origine;
 - h) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **studentesse studentesse/i che hanno subito una violenza di genere**, le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 15/11/2023** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) l'attestazione rilasciata da un centro antiviolenza o altra documentazione idonea. L'esonero è applicato limitatamente al primo anno di iscrizione presso l'ateneo e al budget stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i beneficiarie/i di protezione internazionale o richiedenti asilo** le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 15/11/2023** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) l'attestazione rilasciata dalla questura. Per i richiedenti asilo politico, l'esonero sarà applicato a seguito della successiva presentazione del provvedimento di concessione del permesso di soggiorno per asilo politico;
 - j) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i vittime del dovere e alle/ai figlie/i di vittime del dovere**, le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare entro il 15/11/2023 all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) documentazione attestante la propria situazione.
 - k) L'incentivo di € 230 (c.d. "supermerito") sui contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che abbiano conseguito almeno 40 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto** precedente viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione della seconda e terza rata/rimborso della prima rata in caso di incapienza.
 - l) L'incentivo di € 500 sui contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che si immatricolano presso l'ateneo e che si sono diplomate/i nello stesso anno di immatricolazione conseguendo un voto di maturità di 100/100** viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione già a partire dalla prima rata, pertanto l'importo della stessa, per gli studenti beneficiari di tale incentivo, sarà pari a € 192,00.
 - m) L'incentivo di € 500 sui contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che siano laureate/i entro la durata normale** (v. art. 13, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento), viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione della seconda e terza rata/rimborso della prima rata in caso di incapienza della seconda e terza rata.

Art. 25 – RIMBORSI

Al fine di consentire le procedure di rimborso (per riduzioni contributive/applicazione di incentivi ed esoneri), le/gli studentesse/i sono tenute/i ad inserire via web i dati bancari di un proprio conto corrente o di una carta prepagata abilitata a ricevere bonifici in entrata senza limitazioni di importo, intestato o cointestato (non sono accettati i conti correnti intestati a terzi). All'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Start.do> si dovrà effettuare il log-in con le proprie credenziali, selezionare "Menù > home – anagrafica" e scegliere la sezione "dati rimborso", poi cliccare "modifica dati di rimborso" e inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni.

È previsto il rimborso dei contributi per riduzione in base all'ISEE/merito, esoneri e incentivi, agli studenti con carriera attiva, solo se di importo superiore a 5,00 euro; tali rimborsi saranno effettuati d'ufficio a fine luglio.

In caso di sospensione o di chiusura della carriera in corso d'anno, non è previsto alcun rimborso.

È previsto il rimborso della tassa regionale nei confronti di studentesse/i che, trasferite/i da altre sedi del Veneto, l'abbiano versata per il medesimo anno accademico presso la sede di provenienza e presso il nostro ateneo.

Art. 26 – CONTROLLI, COMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La domanda per l'accesso al beneficio, corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di



merito, è presentata dalla/o studentessa/e avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nell'espletamento dei controlli sulla veridicità dell'autocertificazione prodotta dalla/o studentessa/e, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario, l'ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione della/o studentessa/e possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio.

In caso di dichiarazioni non veritiere, il beneficio verrà revocato e saranno applicate le normative sanzionatorie ai sensi degli artt. 75-76 DPR 445/2000 e del D. Lgs. n. 68/2012 che recita: "Chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato".

Ogni **comunicazione** inerente il beneficio della riduzione dei contributi (attività di controllo, variazione dati, ecc.) viene trasmessa dall'Università esclusivamente a mezzo e-mail alla casella di posta istituzionale della/o studentessa/e; le/gli studentesse/i hanno il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica con cadenza almeno settimanale.

La/o studentessa/e dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Diritto allo Studio dell'università di qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione del beneficio.

L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/it/privacy.

Per informazioni inerenti al presente Avviso di selezione, rivolgersi a: U.O. Diritto allo Studio – Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona. Tel. 045 8028001, www.univr.it/benefici.